



IMMEDIATAMENTE  
ESEGUIBILE

**AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE**  
**Servizio Avvocatura**

Prot. n. 27/3 - 1/14

**Oggetto:** ricorso in appello al Consiglio di Stato in s.g. avverso la sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 232/2014 concernente l'incarico di cui alla selezione pubblica indetta con la determinazione dirigenziale n. 2873/2013.

**Adottata nella seduta**

convocata	per le ore	13.30
iniziata	alle ore	13.40
terminata	alle ore	13.50

Con la seguente composizione:

	presenti
<b>II SINDACO</b>	
Roberto COSOLINI	si
<b>Assessori</b>	
Fabiana MARTINI	si
Umberto LAURENI	si
Antonella GRIM	si
Laura FAMULARI	si
Elena MARCHIGIANI	si
Andrea DAPRETTO	si
Matteo MONTESANO	si
Edi KRAUS	-
Franco MIRACCO	si
Roberto TREU	-
<b>TOTALE</b>	<b>9</b>

Partecipa il Segretario Generale  
dott.ssa Filomena FALABELLA

ATTESTAZIONI ai fini dell'art. 1 della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni e integrazioni  
l'atto viene pubblicato all'Albo informatico dal 20.6.2014 al 5.7.2014

copia



## Su proposta dell'Assessore dott. Matteo MONTESANO

**Premesso** che con determinazione dirigenziale n. 2873/2013 del 13 settembre 2013, esecutiva dal 16 settembre 2013, il Comune di Trieste ha deciso di attivare *"la selezione, mediante esperimento di una procedura comparativa, di un ingegnere con laurea quinquennale o specialistica in ingegneria meccanica e/o elettrica e/o elettrotecnica, libero professionista iscritto all'apposito Albo provinciale degli Ingegneri, nonchè titolare di Partita IVA per l'esercizio di detta professione, per il conferimento presso il Comune di Trieste - Area Città e Territorio - Servizio Ambiente ed Energia, di un incarico per lo svolgimento dell'attività tecnica aggiornata in materia di energia ed impianti a seguito delle competenze trasferite ai Comuni con la L.R. 3/2011 e la L.R. 19/2012 ed altre norme di settore"*;

**che** l'ing. Roberto Favot con il ricorso (N.R.G. 15/2014), notificato in data 17 dicembre 2013, ha impugnato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia la determinazione dirigenziale n. 3633/2013 di data 31 ottobre 2013, esecutiva in pari data, con la quale l'incarico professionale sopra citato della durata di 24 mesi è stato conferito all'ing. Ettore Durante, primo in graduatoria, nonchè ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente e comunque connesso con richiesta di declaratoria di nullità/annullamento;

**che** il Comune si è costituito in giudizio in conformità alla deliberazione giunta n. 9 del 20 gennaio 2014, immediatamente eseguibile, per chiedere il rigetto del predetto ricorso;

**che** con sentenza n. 232/2014, pronunciata in data 14 maggio 2014 e pubblicata in data 28 maggio 2014, il T.A.R. - dopo aver dichiarato inammissibili e/o infondate varie censure del ricorso - ha accolto il ricorso stesso in quanto ha ritenuto fondato il motivo di gravame concernente il difetto di imparzialità della commissione esaminatrice dato che due dei componenti la medesima - l'ing. Gianfranco Caputi (Presidente della commissione) ed il p.i. Francesco Demarch (il terzo componente era l'ing. Alessandro Mosetti) - operano nel Servizio Ambiente ed Energia (con funzioni di Dirigente il primo e di Responsabile di Posizione Organizzativa il secondo) e dato che presso questo Servizio l'ing. Ettore Durante, primo classificato, aveva svolto un precedente incarico;

**rilevato** che la precitata sentenza del T.A.R. n. 232/2014 è ingiusta e gravatoria in quanto afferma il principio secondo il quale la conoscenza di un collaboratore comporta la incompatibilità del superiore a far parte di una commissione giudicatrice di una selezione alla quale partecipi lo stesso collaboratore;

**osservato** che tale principio è da ritenersi erroneo e ciò sia perchè esso è in contrasto con la costante giurisprudenza, secondo la quale l'appartenenza allo stesso ufficio ed un rapporto di subordinazione nel lavoro non comportano incompatibilità (cfr. Consiglio di Stato - Sez. IV 19.3.2013 n. 1606; Sez. VI 24.5.2013 n. 2858; Sez.



VI 30.7.2013 n. 4015), sia perchè l'affermazione di tale illogico principio porta alla errata conseguenza di considerare illegittime le commissioni giudicatrici di selezioni ogni qualvolta dirigenti e superiori, facenti parte delle stesse commissioni, si trovino a valutare candidati che siano stati in qualche tempo e/o in qualche modo propri collaboratori;

**ritenuto**, pertanto, che sussista l'interesse del Comune ad impugnare la predetta sentenza del T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia n. 232/2014 innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale chiedendone l'annullamento e/o la riforma e, in via cautelare, la sospensione dell'esecutività, riservando all'esito dell'istanza cautelare l'adozione di atti in eventuale esecuzione della medesima sentenza n. 232/2014;

**ritenuto** di affidare la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione, in via disgiuntiva, all'avv. Oreste Danese del Foro di Trieste ed all'avv. Aldo Fontanelli del Foro di Roma, eleggendo domicilio presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, Via Emilio de' Cavalieri n. 11;

**dato atto** che all'avv. Oreste Danese è conferito l'incarico professionale di cui al contratto Rep. n. 87138 di data 30.12.2011 (a seguito della deliberazione giuntale n. 544 del 7.12.2011, immediatamente eseguibile, e delle determinazioni dirigenziali n. 5464/2011 del 22.12.2011, n. 5939/2012 del 27.12.2012 e n. 4546/2013 del 3.12.2013, divenute esecutive);

**visti** gli articoli 100 e seguenti del D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. (Codice del processo amministrativo);

**rilevato** che, data la ristrettezza dei termini processuali, sussistono i presupposti per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della Legge Regionale n. 21 dd. 11.12.2003, art. 1, comma 19 (come sostituito dall'art. 17, comma 12, della Legge Regionale n. 17/2004),

**acquisiti** i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati:

### **LA GIUNTA COMUNALE d e l i b e r a**

- 1) di proporre ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia n. 232/2014, pronunciata in data 14 maggio 2014 e pubblicata in data 28 maggio 2014, come specificato in premessa;
- 2) di demandare al Sindaco l'adempimento degli atti di sua competenza;
- 3) di affidare la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione disgiuntamente all'avv. Oreste DANESE del Foro di Trieste e all'avv. Aldo FONTANELLI del Foro di Roma;



- 4) di eleggere domicilio presso lo Studio dell'avv. Aldo FONTANELLI, in Roma, Via Emilio de' Cavalieri n. 11;
- 5) di riservare ad altro futuro eventuale provvedimento la liquidazione delle spese in caso di soccombenza;
- 6) di dare atto che le spese necessarie per l'attività processuale nell'interesse dell'Amministrazione, indicate in presunti € 1.500,00, faranno carico alla dotazione di cui alle determinazioni dirigenziali n. 346/2014 imp. 2014/1952 aumentato con determinazione dirigenziale n. 573/2014, n. 814/2014 imp. 2014/2302 e n. 1432/14 imp. 2014/2742;
- 7) di dare atto che il presente incarico all'avv. Oreste DANESE, conferito in applicazione del contatto Rep. n. 87138 di data 30.12.2011 meglio specificato in narrativa, non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione e che il compenso per l'attività professionale trova copertura nell'imputazione di spesa di cui alla determinazione dirigenziale n. 4546/2013 del 4 dicembre 2013 (cap. 111, imp. 2014/432);
- 8) di impegnare la spesa di € 4.000,00 per spese di domiciliazione e competenze dell'avv. Aldo FONTANELLI del Foro di Roma al cap. 235 "Prestazioni di servizi per liti, arbitraggi, risarcimenti a cura del Servizio Avvocatura" del bilancio corrente (CE B2001, conto 03003, sottoconto 26, imp. 3045/2014);
- 9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della Legge Regionale 11.12.2003 n. 21 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della Legge Regionale 24.5.2004 n. 17.



**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA** ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000  
n. 267, s.m.i.,

Favorevole

Contrario per i seguenti motivi

NB: Barrare quando ne ricorrano i presupposti

Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e determina :

spesa

riduzione di entrata

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente:

vengono stimati in Euro \_\_\_\_\_

di cui non è possibile la quantificazione.

Data 09 GIU. 2014

Il Direttore

Il.to avv. M. Serena Giraldi

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE** ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000  
n. 267, s.m.i.,

Favorevole


Contrario per i seguenti motivi

Non dovuto in quanto non ha riflessi contabili presenti o futuri

Data 16 GIU. 2014

Il Direttore

Il.to CORINA SFERCO



L'assessore Montesano fornisce i chiarimenti del caso dopo di che la proposta, messa in votazione palese, viene approvata all'unanimità.

Viene dichiarata, altresì, con voti unanimi, l'immediata eseguibilità del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21 dd. 11.12.2003 e s.m.i..

La suesposta deliberazione assume il n. 250.

IL PRESIDENTE

Roberto Cosolini

IL SEGRETARIO GENERALE

Filomena Falabella

/d

Comune di Trieste  
 AVVOCATURA COMUNALE  
 Copia fotostatica della copia ov-  
 forme allegata, conservata in  
 atti occor. n. 6 (sei) fascicolo.  
 Trieste, 19 GIU. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE  
 L'AVVOCATO DEL COMUNE.

*Filomena Falabella*

